RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 373 del 31 dicembre 1991)

— In tutta la direttiva [titolo, secondo, terzo, sesto, ottavo, nono ed undicesimo considerando ; articolo 1, paragrafi 1 e 2 ; articolo 3 ; articolo 4, paragrafo 1 ; articolo 6, paragrafi 1 e 2 ; articolo 8, paragrafi 1 e 2 ; articolo 10, lettera a) ; articolo 11, paragrafi 1 e 2 ; allegato II, titolo], anziché « regole tecniche » leggi « requisiti tecnici ».

— In tutta la direttiva [ottavo considerando ; articolo 2, lettera e) ed f) ; articolo 6, paragrafi 1 e 2 ; articolo 7 ; allegato II, punto 2, titolo], anziché « omologazione » ed « omologati » leggi, rispettivamente, « certificazione » e « certificati ».

— In tutta la direttiva [terzo, quinto, sesto ed ottavo considerando ; articolo 1, paragrafo 1 ; articolo 2, lettera h) ; articolo 7 ; articolo 9], anziché « esercizio » leggi « operazioni ».

— In tutta la direttiva [articolo 1, paragrafo 1 ; articolo 2, lettera e) ; articolo 7 ; articolo 8, paragrafo 1], anziché « organismi » leggi « organizzazioni ».

— Nell'ottavo considerando, in fine, anziché « ulteriori operazioni » leggi « ulteriori attività ».

— Nell'undicesimo considerando, dopo il termine « Commissione » sono inseriti i termini « , assistita da un Comitato di esperti nominati dagli Stati membri, » e anziché « modifiche stabilite » leggi « modifiche elaborate ».

— Nell'articolo 1, paragrafo 2, e nell'articolo 2, lettera a), anziché « utilizzati dagli operatori » e « operatore ... utilizza » leggi « impiegati dagli esercenti » e, rispettivamente, « esercente ... impiega ».

— Nell'articolo 2, lettera b), anziché « un'attrezzatura dell'aviazione civile » leggi « una pertinenza dello stesso ».

— il testo dell'articolo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente :

« c) "pertinenza", qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, apparato o accessorio impiegato o destinato all'impiego in volo di un aeromobile o destinato ad essere installato su un aeromobile civile o collegato allo stesso, ma non facente parte di una cellula, di un motore o di un'elica ; ».

— Nell'articolo 2, lettera d), i termini « elemento », « componente o sottogruppo » e « destinato ad aeromobili, motori, eliche o attrezzature dell'aviazione civile » sono sostituiti, rispettivamente, dai termini « componente », « parte o sottoinsieme » e « destinato ad aeromobili civili o motori, eliche o pertinenze degli stessi ».

— Il testo dell'articolo 2, lettera e) è sostituito dal testo seguente :

« e) "certificazione" (di un prodotto, di un servizio, di un'organizzazione, di una persona), qualsiasi forma di riconoscimento legale attestante che il prodotto, il servizio, l'organizzazione o la persona risponde ai requisiti applicabili. Detta certificazione comprende due atti :

i) l'atto di accertamento che, dal punto di vista tecnico, il prodotto, il servizio, l'organizzazione o la persona è conforme ai requisiti applicabili ; tale atto è inteso come un'attestazione delle risultanze tecniche ;

ii) l'atto del riconoscimento formale di tale conformità ai requisiti applicabili attraverso il rilascio di un certificato, di una licenza, di un'approvazione o di qualsiasi altro documento secondo quanto prescritto dalle leggi e dalle procedure nazionali ; tale atto è inteso come un'attestazione delle risultanze legali ; ».

— Nell'articolo 2, lettera f), anziché « operazioni di controllo, manutenzione, modifica e riparazione per tutta la durata di vita di un aeromobile » e « della politica relativa al controllo » leggi, rispettivamente, « operazioni di ispezione, servizio, modifica e riparazione per tutta la durata della vita operativa di un aeromobile » e « dei criteri di controllo della navigabilità » ; dopo i termini « esse comprendono » sono inseriti i termini « in particolare ».

— Nell'articolo 2, lettera g), anziché « regolamentazione » leggi « norma ».

— Nell'articolo 6, paragrafo 1, anziché « gestiti » e « altre esigenze tecniche » leggi, rispettivamente, « impiegati » e « requisiti tecnici aggiuntivi » ; il testo dell'ultima frase è sostituito dal testo seguente :

« Quando l'iniziale riconoscimento è riferito a determinati scopi, gli stessi scopi devono essere rispettati in ogni altro successivo riconoscimento. »

— Nell'articolo 6, paragrafo 2, anziché « ammessi » leggi « accettati ».

— Nell'articolo 7, anziché « incaricati della progettazione ... nonché dell'esercizio » leggi « impegnati nella progettazione ... nonché nell'esercizio ».

— Nell'articolo 8, anziché « incidente o infortunio », « servizio », « gestito », « mansioni » e « lacuna » leggi, rispettivamente, « sinistro o incidente », « impiego », « impiegato », « attività » e « carenza ».

— Il testo dell'articolo 10, lettera a) è sostituito dal testo seguente :

« a) qualsiasi requisito o procedura nuovo o modificato, elaborato o adottato, conformemente alle procedure stabilite negli accordi ; ».

— Nell'articolo 11, paragrafo 2, anziché « sull'inclusione di » leggi « sull'inclusione o meno di ».

— Nell'allegato II :

— per « JAR 22 », anziché « (Alianti e alianti a motore) » leggi « (Alianti e motoalianti) » ;

— per « JAR 25 », anziché « (Grandi aeromobili) » leggi « (Velivoli pesanti) » ;

— per « JAR AWO », anziché « (Operazioni in condizioni meteorologiche "ogni tempo") » leggi « (Operazioni in condizioni di bassa visibilità) » ;

— per « JAR VLA », anziché « (Aeromobili ultraleggeri) » leggi « (Velivoli molto leggeri) » ;

— per « JAR 145 », anziché « (Organizzazioni di manutenzione autorizzate) » leggi « (Organizzazioni di manutenzione approvate) ».

Rettifica della direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 384 del 30 dicembre 1992)

Pagina 55, articolo 1, punto 22, paragrafo 4, lettera c).

leggi : « c) il bene importato ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima del 1° gennaio 1993, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 3, e/o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale condizione si reputa soddisfatta quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1° gennaio 1985 o quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante. »

Rettifica della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 141 dell'11 giugno 1993)

Pagina 31, articolo 1, punto 4, terzo trattino, seconda riga :

anziché : « ... acquisire valori immobiliari »,

leggi : « ... acquisire valori mobiliari ».
